



**Sommario**

---

<b>RINVIO DELLA COMUNICAZIONE DELLE FATTURE EMESSE E RICEVUTE (C.D. SPESOMETRO) RELATIVO AL SECONDO SEMESTRE 2017 .....</b>	<b>2</b>
<b>APPLICAZIONE ALLE “LIQUIDAZIONI IVA 2018” DEI CHIARIMENTI DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE INERENTI LA DISCIPLINA DELLA DETRAZIONE IVA (CIRCOLARE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE N.1/E DEL 17 GENNAIO 2018).....</b>	<b>2</b>



## **RINVIO DELLA COMUNICAZIONE DELLE FATTURE EMESSE E RICEVUTE (c.d. SPESOMETRO) RELATIVO AL SECONDO SEMESTRE 2017**

La scadenza relativa alla presentazione del modello di comunicazione delle fatture emesse e ricevute prevista per il 28.02.2018 e relativa al secondo semestre 2017, è stata rinviata al **06 aprile 2018** così come indicato nel recente comunicato stampa dell’Agenzia delle Entrate.

## **APPLICAZIONE ALLE “LIQUIDAZIONI IVA 2018” dei CHIARIMENTI DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE INERENTI LA DISCIPLINA DELLA DETRAZIONE IVA (Circolare dell’Agenzia delle Entrate n.1/E del 17 gennaio 2018)**

Come già indicato nella nostra circolare monotematica del 18 gennaio 2018 l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alle nuove regole per la detrazione dell’Iva che assumono rilevanza anche per il trattamento delle fatture relative al 2018 e delle relative liquidazione IVA periodiche.

La presente circolare ha lo scopo di chiarire meglio l’operatività delle nuove disposizioni.

### DECORRENZA NUOVI OBBLIGHI

Le nuove regole sono applicabili alle fatture o bolle doganali emesse dal 01.01.2017 e non riguardano quindi le fatture 2015 e 2016 per le quali le regole della detrazione dell’Iva seguiranno la previgente normativa. Le novità si applicano invece alle note di credito di cui all’art. 26, DPR n. 633/72 emesse dall’1.1.2017, a condizione che i relativi presupposti (eventi che hanno determinato la variazione della base imponibile) si siano verificati a decorrere da tale data.

### TERMINE PER ESERCITARE LA DETRAZIONE

Il momento di insorgenza del diritto alla detrazione dell’IVA a credito è individuato (come in precedenza) alla data in cui l’operazione si considera effettuata ai fini IVA. L’operazione si considera effettuata quando si verificano contemporaneamente due presupposti:

- **presupposto (sostanziale) - effettuazione dell’operazione;**
- **presupposto (formale) - possesso della fattura d’acquisto.**

Da tale momento il soggetto può, previa annotazione della fattura nel registro degli acquisti, operare la detrazione dell’IVA a credito.



La detrazione è quindi "ancorata" alla modalità utilizzata dal cedente o prestatore per la relativa consegna, ossia PEC o altri sistemi che attestino la ricezione del documento.

In mancanza di tali sistemi che consentono di attribuire "certezza" alla data di ricezione, la stessa deve risultare dalla "corretta tenuta della contabilità". L'accertamento di tale data è collegato, in generale, alla struttura organizzativa/amministrativa del contribuente. **Va, quindi, posta particolare attenzione al mezzo utilizzato per dimostrare il momento di ricezione del documento.**

**Il termine ultimo entro il quale è possibile esercitare la detrazione dell'IVA è ora individuato nel termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno in cui il diritto alla detrazione è sorto** (anziché della dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto alla detrazione è sorto) e quindi sulla base alle nuove scadenze delle Dichiarazione Iva, entro il 30 aprile di ciascun anno.

Ricordiamo infine che per i soggetti in regime IVA "per cassa", l'IVA sugli acquisti è considerata esigibile al momento del pagamento del corrispettivo e pertanto il termine entro il quale l'IVA è detraibile è "ancorato" a tale momento.

Considerando quanto detto vediamo come operativamente dovrà essere esercitato il diritto alla detrazione.

#### FATTURE datate anno 2017 e ricevute nel 2018.

- l'annotazione nei registri iva potrà essere effettuata, al più tardi, entro il 30.4.2019 (termine di presentazione della dichiarazione IVA 2019 relativa all'anno 2018);
- se la fattura è annotata nel 2019 la relativa IVA non potrà essere computata nelle liquidazioni periodiche IVA del 2019 ma dovrà concorrere alla determinazione del saldo della dichiarazione IVA relativa al 2018. In tal caso, come evidenziato dall'Agenzia, l'annotazione va "effettuata in un'apposita sezione del registro IVA degli acquisti relativo a tutte le fatture ricevute nel 2018, al fine di evidenziare che l'imposta – non computata nelle liquidazioni periodiche IVA relative al 2019 – concorre alla determinazione del saldo della dichiarazione annuale IVA relativa all'anno 2018".

Sarà possibile adottare soluzioni gestionali diverse dall'annotazione in apposito sezionale Iva purché garantiscano tutti i requisiti richiesti per una corretta tenuta della contabilità, consentendo, altresì, un puntuale controllo da parte dell'Amministrazione finanziaria.

Per le fatture differite (ossia, emesse entro il giorno 15 del mese successivo a quello di consegna - spedizione) relative ad un acquisto di beni consegnati nel 2017 (datate 2018), ricevute nel 2018, potranno essere computate dalla liquidazione IVA del mese di gennaio, tenendo presente la data di ricezione.

Schematizzando quanto sopra indicato:

#### **FATTURE 2017**

<b>Acquisto 2017 (ricevimento merce a dicembre 2017) – Fattura ricevuta nel 2017</b>	
Registrazione nel 2017	L'imposta a credito, relativa a tale cessione di beni, confluirà, previa registrazione della fattura di acquisto nel 2017, nella liquidazione Iva



	relativa al mese di dicembre 2017 (da eseguire il 16.01.2018), dal momento che nel mese di dicembre: 1) i beni sono stati consegnati; 2) la fattura è stata ricevuta e registrata dal soggetto passivo cessionario.
Registrazione nel 2018	Il medesimo soggetto, che avendo ricevuto la fattura relativa allo stesso acquisto entro il 31.12.2017 non abbia annotato la stessa nel 2017, potrà registrare il documento contabile, al più tardi, entro il 30.04.2018 (termine di presentazione della dichiarazione Iva relativa all'anno 2017) in un'apposita sezione del registro Iva degli acquisti relativo a tutte le fatture ricevute nel 2017. Il credito Iva concorrerà a formare il saldo della dichiarazione annuale Iva relativa al 2017.

Come precisato dall'Agenzia, non saranno sanzionati i comportamenti adottati nell'ambito della liquidazione periodica del mese di dicembre 2017, difformi alle precisazioni fornite con la Circolare n. 1/E dell'Agenzia delle Entrate.

<b>Acquisto 2017 – Fattura ricevuta nel 2018</b>	
Registrazione nel 2018	Nell'ipotesi in cui il soggetto passivo - avendo acquistato e pagato servizi nel mese di dicembre 2017 - riceva la fattura (emessa nel 2017) il 20.01.2018, potrà esercitare il diritto alla detrazione, previa registrazione della stessa, nella liquidazione relativa al mese di gennaio 2018, da effettuarsi entro il 16.02.2018.
Registrazione nel 2019	In relazione allo stesso acquisto potrà essere detratta l'imposta a credito mediante registrazione di tale documento contabile, al più tardi, entro il 30.04.2019. Infatti se la registrazione del documento viene effettuata ad esempio in data 23.04.2019, detta registrazione dovrà essere effettuata in un'apposita sezione del registro Iva degli acquisti 2019 relativo a tutte le fatture ricevute nel 2018; ciò al fine di far concorrere la relativa Iva a credito alla determinazione del saldo d'imposta risultante dalla dichiarazione annuale Iva relativa al 2018, da presentare entro il 30.04.2019.

### **FATTURE 2018**

Di seguito si esamina il trattamento delle fatture riferite ad acquisti o prestazioni 2018.

A seguito del ricevimento della fattura è possibile operare come segue:

- Annotare la fattura nello stesso mese di ricevimento in modo tale che l'IVA concorra alla liquidazione del relativo mese;
- Annotare la fattura in un mese successivo con concorrenza dell'IVA alla liquidazione di tale mese.

Le fatture differite (ossia, emesse entro il giorno 15 del mese successivo a quello di consegna - spedizione) relative a un acquisto di beni consegnati nel 2018 (datate 2018), ricevute nel 2018, potranno essere computate dalla liquidazione IVA del mese di ricevimento.



<b>Acquisti effettuati a gennaio 2018 – ricevimento della fattura gennaio 2018</b>	
Annotazione fattura a gennaio 2018	L'iva a credito confluirà nel registro Iva Acquisti e nella liquidazione Iva di gennaio. In tale mese infatti è avvenuta la consegna dei beni ed è stata annotata la fattura nel registro Iva acquisti.
Annotazione nei mesi successivi	Nel caso in cui la medesima fattura non venga annotata nel mese di gennaio, la stessa potrà essere annotata successivamente concorrendo nella liquidazione del mese di annotazione.

<b>Acquisti effettuati a gennaio 2018 – ricevimento della fattura febbraio 2018</b>	
Annotazione fattura a febbraio 2018	L'iva a credito confluirà nel registro Iva Acquisti e nella liquidazione iva di febbraio. In tale mese infatti è stata ricevuta la fattura di acquisto.
Annotazione nei mesi successivi	Nel caso in cui la medesima fattura non venga annotata nel mese di febbraio, la stessa potrà essere annotata nei mesi successivi concorrendo nella liquidazione del mese di annotazione.
Ricordiamo che le fatture potranno comunque essere annotate entro il 30.04.2019 (termine di presentazione della dichiarazione iva relativa all'anno 2018) in un'apposita sezione del registro iva acquisti 2019 relativo alle fatture 2018, mentre l'iva a credito confluirà nel saldo della dichiarazione iva 2019 relativa all'anno 2018.	

Lo Studio Negri & Associati rimane in ogni caso a disposizione per eventuali chiarimenti.